



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2019/FRG
relativa al controllo sul rendiconto suppletivo del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Centristi per Micari” della XVI legislatura

(periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018)

e Rendiconto suppletivo munito di visto



Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 1° febbraio 2019, composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE

Presidente

Antonio NENNA

Consigliere

Giuseppe di PIETRO

Primo Referendario – relatore

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. L.gs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il *“Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante “Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica”;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 106/FRG/2018, n. 107/FRG/2018, n. 13/FRG/2019 e n. 16/FRG/2019;

vista la deliberazione n. 13/FRG/2019 in data 8 – 9 gennaio 2019, con la quale è stato fissato il termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa al rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Centristi per Micari” della XVI legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018;

vista la richiesta di deferimento dell’Ufficio I n. 77988011 del 28 gennaio 2019, per l’esame collegiale, in adunanza pubblica, del rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Centristi per Micari” della XVI legislatura;

vista l’ordinanza n. 34/2019/CONTR. del 29 gennaio 2019, con la quale è stata convocata l’odierna adunanza per l’esame del rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Centristi per Micari” della XVI legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della deliberazione istruttoria;

udito, all’odierna adunanza, il relatore Primo referendario Giuseppe di Pietro;

ritenuto, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2019, che in base alla documentazione complessivamente trasmessa possano essere dichiarate regolari le spese effettuate dal Gruppo parlamentare riportate nel rendiconto suppletivo all’esame;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

approva l'unità relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Centristi per Micari” della XVI legislatura.

Dispone che il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Centristi per Micari” della XVI legislatura, munito del visto della Corte, venga trasmesso in allegato alla presente deliberazione e all'annessa relazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in data 1 febbraio 2019.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



Corte dei Conti

DI PIETRO GIUSEPPE
CORTE DEI CONTI
01.02.2019 12:24:04
CET

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Firmato digitalmente da

LUCIANA SAVAGNONE

O = Corte Dei
Conti/80218670588

Depositata in Segreteria il 4 Febbraio 2019.



RASURA BORIS
CORTE DEI
CONTI
04.02.2019
Corte dei Conti 12:26:36 CET

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO SUPPLETIVO DEL GRUPPO PARLAMENTARE “CENTRISTI PER MICARI” DELLA XVI LEGISLATURA, PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 15 DICEMBRE 2017 – 14 DICEMBRE 2018.

Il giorno 19 dicembre 2018, è pervenuto a questa Sezione di controllo il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Centristi per Micari” della XVI Legislatura, sciolto il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 ed 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché dei commi 7, 7 *bis*, 7 *ter*, 7 *quater* e 7 *quinquies* dell’art. 25 *quater* del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

In data 8 gennaio 2019, con la deliberazione n. 13/FRG/2019, comunicata il successivo giorno 9, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di venti giorni, per l’eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Le integrazioni documentali, depositate alla Presidenza dell’A.R.S. il 22 gennaio 2019, sono pervenute alla Sezione di controllo in data 23 gennaio, entro l’ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 *quater*, comma 5, del Regolamento interno dell’Assemblea.

Come già rilevato con la deliberazione istruttoria, il rendiconto suppletivo segue quello relativo all’esercizio 2017, oggetto della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 106/FRG/2018, che riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre 2017, in quanto, a seguito del termine della XVI legislatura, i Gruppi avevano cessato di esistere il 14 dicembre, cioè il giorno antecedente alla prima riunione della nuova Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 23 febbraio 1972.

Le attività compiute a far data dal 15 dicembre 2017, di natura meramente solutoria, sono oggetto del rendiconto suppletivo previsto dai commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quinquies* dell’art. 25 *quater* del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, come modificato nella

seduta del 30 aprile 2018, in linea con le indicazioni della Sezione di controllo (delib. n. 72/FRG/2016 e delib. n. 106/FRG/2018).

Essendo un documento di natura finanziaria, infatti, il rendiconto d'esercizio deve registrare soltanto le effettive movimentazioni in entrata e in uscita avvenute nel corso dell'esercizio (per il 2017, compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre), mentre quelle successive devono trovare evidenza contabile nei rendiconti suppletivi, che hanno ad oggetto il periodo compreso tra il giorno successivo allo scioglimento dei Gruppi (il 15 dicembre 2017) e la data in cui viene definitivamente chiusa la fase liquidatoria.

Si tratta, come precisato con le predette deliberazioni n. 72/FRG/2016 e n. 106/FRG/2018, soltanto di quelle movimentazioni finanziarie che, seppur effettuate nel periodo successivo allo scioglimento, sono comunque relative alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, essendo oramai chiaramente interdette le ordinarie attività gestionali. In altri termini, il rendiconto suppletivo concerne i rapporti pendenti al momento dello scioglimento e definiti nella fase liquidatoria.

Delle problematiche concernenti la ricostruzione e l'applicazione dell'istituto del rendiconto suppletivo, originariamente non contemplato *expressis verbis* dal Regolamento interno dell'A.R.S., né dal D.L. n. 174 del 2012, si era già occupata questa Sezione di controllo con le deliberazioni n. 72/FRG/2016 (avente ad oggetto il rendiconto suppletivo presentato dal gruppo parlamentare “PDL verso il PPE,” per il periodo successivo al 17 aprile 2014, data di scioglimento) e n. 106/FRG/2018 (avente ad oggetto i rendiconti dei gruppi parlamentari per l'esercizio 1 gennaio - 14 dicembre 2017, di chiusura della XVI Legislatura).

Già in quella sede, era stato precisato come il rendiconto suppletivo dovesse avere ad oggetto le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo allo scioglimento, ma in relazione alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, essendo oramai chiaramente interdette le ordinarie attività gestionali.

Era stato evidenziato, inoltre, che la disciplina dettata dal D.L. n. 174 del 2012 e dal Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana risultava del tutto carente in materia, atteso che non prevedeva quali organi dovessero provvedere alla presentazione dei rendiconti suppletivi, né entro quali termini dovessero essere trasmessi.

Non vi era comunque alcun dubbio che i rendiconti suppletivi dovessero essere sottoposti al controllo della Corte dei conti, in quanto aventi ad oggetto l'uso corretto degli avanzi di gestione residuati dal rendiconto approvato e vistato dalla Sezione di controllo, ai sensi e per gli

effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, in combinato disposto con l'art. 25 quater del Regolamento interno dell'A.R.S.

Infatti, secondo le indicazioni normative, l'avanzo di gestione, rappresentato dal saldo tra le movimentazioni attive e passive dell'esercizio, dovrebbe essere restituito *sic et simpliciter* all'ARS, ai sensi del comma 7 dell'art. 25 quater del citato Regolamento.

Poiché però non si tratta del mero avanzo di cassa, ma dell'avanzo di gestione dei finanziamenti erogati per le attività istituzionali dei gruppi in un determinato esercizio finanziario, si è ritenuto che dette somme potessero essere correttamente destinate a definire i rapporti ancora pendenti al momento dello scioglimento ed inerenti alle attività compiute nel periodo temporale di riferimento, attraverso una fase sostanzialmente liquidatoria.

L'ipotesi non era prevista esplicitamente, ma risultava *in re ipsa* del tutto plausibile, in quanto muoveva dalla natura intrinseca dell'avanzo di gestione e dalla funzione delle somme erogate dall'A.R.S. per ciascun esercizio finanziario, destinate a coprire le spese derivanti dalle obbligazioni inerenti alle funzioni istituzionali e maturate in quel contesto.

E' questo l'oggetto del rendiconto "suppletivo", così correttamente definito perché, a differenza dei conti "accessori" previsti dal R. D. n. 827 del 23 maggio 1924 e dall'art. 34 del R. D. n. 1038 del 13 agosto 1933 (*id est*, conti complementari, deconti e conti speciali), è presentato dallo stesso soggetto interessato e non dall'Amministrazione, non è un conto parziale rettificativo del conto principale e, per altro verso, non ha la funzione di ovviare ad omissioni di partite attive o passive o ad errori materiali, verificatisi nella compilazione dei conti principali, né è riferibile a quegli agenti per i quali non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale, i presidenti dei gruppi parlamentari non assumono *ex se* la qualifica di agenti contabili (sent. n. 107 del 2015).

Si poneva, soltanto, il problema di stabilire quali organi dovessero provvedere alla presentazione dei rendiconti suppletivi ed entro quali termini dovessero pervenire alla Sezione di controllo.

Come ampiamente argomentato nella deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 71/2013/FRG e nelle decisioni successive, i gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni (in Sicilia, gruppi parlamentari) hanno natura giuridica di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.

Per le associazioni non riconosciute, il codice civile non detta una disciplina specifica in relazione alla fase liquidatoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono applicabili le

norme dettate in materia per le associazioni riconosciute e, *a fortiori*, per le società di capitali, sicché, in difetto di specifici accordi associativi, la fase della liquidazione dovrebbe essere gestita dai rappresentanti delle associazioni non riconosciute, in regime di *prorogatio* (*ex plurimis*, v. Cass. Sez. III, sent. n. 5738 del 10.3.2009).

Ne conseguiva che, in difetto di accordi specifici desumibili dal regolamento interno dei gruppi, il soggetto tenuto alla presentazione del rendiconto suppletivo non potesse che essere identificato nel presidente del disiolto gruppo parlamentare, in regime di *prorogatio*.

In via interpretativa, non era invece possibile trovare soluzione alla diversa problematica concernente la durata e la decorrenza del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi.

Sul punto, è stato osservato che la normativa generale sulla contabilità di Stato non rappresenta, infatti, un parametro interpretativo valido, sia per la diversa natura giuridica dei rendiconti suppletivi rispetto ai deconti, ai conti complementari ed ai conti speciali, sia per la mancanza di indicazioni in ordine ai termini di presentazione dei conti accessori.

Anche la disciplina civilistica in materia di associazioni non riconosciute è del tutto carente, in relazione al termine per il compimento delle attività solutorie; si tratta, peraltro, di un termine difficilmente preventivabile *a priori* in quella sede, a causa della variegata e indeterminata tipologia degli atti e fatti giuridici che può avere ad oggetto la gestione della fase liquidatoria.

Nel sistema normativo non si riunivano dunque indicazioni in ordine alla durata della fase liquidatoria, che potessero essere applicabili in via analogica ai gruppi parlamentari.

D'altronde, in materia, nemmeno il D.L. n. 174 del 2012 ed il Regolamento interno dell'A.R.S. fornivano indicazioni di rilievo.

Non essendo possibile pervenire in via interpretativa a soluzioni soddisfacenti, la Corte aveva auspicato come assolutamente necessario un intervento di carattere normativo. Infatti, aveva osservato che “mentre la disciplina civilistica è incentrata sulla necessità di soddisfare l’interesse dei terzi coinvolti nel traffico giuridico con l’associazione non riconosciuta, nel caso dei gruppi parlamentari, invece, l’esigenza principale (anche) per la fase liquidatoria non può che essere ravvisata nella necessità di rendere conto del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, entro un periodo di tempo congruo e assolutamente ragionevole, anche in relazione ai tempi necessari per la definizione di eventuali impugnazioni”.

Il 30 aprile 2018, seguendo le indicazioni della Sezione di controllo, l’Assemblea Regionale Siciliana ha integrato il proprio regolamento interno disciplinando espressamente, tra l’altro, l’istituto del rendiconto suppletivo.

Infatti, ha aggiunto al comma 7 dell'art. 25 *quater* i seguenti commi: “7 bis. *Le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo alla cessazione del Gruppo a seguito della fine della legislatura o per qualsiasi altra causa, e relative esclusivamente alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, trovano evidenza contabile nel rendiconto suppletivo*”; “7 ter. *Il rendiconto suppletivo, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo al momento della sua cessazione, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione, e comunque entro un anno dallo scioglimento del Gruppo, è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che lo trasmette, entro i cinque giorni successivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti*”; “7 quater. *Le eventuali operazioni residue, la cui impossibilità a definire entro il termine di un anno dallo scioglimento del Gruppo deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione, sono oggetto di un ulteriore rendiconto suppletivo da presentare entro 30 giorni dalla definizione dell'ultima pendenza con le modalità di cui al precedente comma 7 ter*”; “7 quinques. *Eventuali ulteriori avanzi di gestione, certificati con la presentazione del rendiconto suppletivo, sono restituiti all'Assemblea*”.

La modifica normativa pone qualche problema interpretativo, sotto il profilo della corretta individuazione dei termini.

Ai sensi del predetto comma 7 *ter*, il rendiconto suppletivo deve essere trasmesso al Presidente dell'A.R.S. “entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione”, o comunque “entro un anno dallo scioglimento del Gruppo”, salvo l'ulteriore rendiconto suppletivo di cui al successivo comma 7 *quater*.

Poiché il termine decorre normalmente “dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione”, è opportuno che il Presidente del Gruppo indichi, nella relazione o nella lettera di trasmissione, la data esatta in cui si è verificata l'ultima delle movimentazioni. Qualora la fase di liquidazione non sia ancora definita, ovvero nell'ipotesi in cui l'ultima operazione contabile sia prossima alla scadenza del secondo termine, i rendiconti devono pervenire “entro un anno dallo scioglimento del Gruppo”.

Com'è evidente, non si tratta di termini alternativi, ma di una diversa scansione temporale, che segue le sorti della fase liquidatoria.

Il comma 7 *ter* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S. prevede, per l'ipotesi in cui la gestione non si concluda prima, un esercizio pari ad un anno, decorrente dalla data di scioglimento dei gruppi (nel caso in esame, dal 14.12.2017 al 14.12.2018). Come già chiarito con la deliberazione n. 13/FRG/2019, secondo l'apparente formulazione letterale della

norma, sembrerebbe che la scadenza dell'anno debba coincidere con il termine finale per la presentazione del rendiconto suppletivo, con un'inammissibile sovrapposizione tra esercizio e termine per la rendicontazione. Qualora si accedesse ad una siffatta interpretazione, però, i soggetti obbligati non potrebbero disporre di un congruo termine per l'elaborazione e la presentazione del documento contabile, in quanto dovrebbero rendicontare entro l'anno anche le movimentazioni effettuate in prossimità della scadenza dei dodici mesi e, in questo caso, disporrebbero di un ristrettissimo margine temporale.

Si ritiene più corretto, pertanto, interpretare il comma 7 *ter* dell'art 25 *quater* del Regolamento interno nel senso che il rendiconto suppletivo debba essere presentato:

- 1) qualora la gestione si concluda prima di un anno dallo scioglimento del gruppo, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione;
- 2) qualora, invece, la gestione prosegua ancora dopo l'anno dallo scioglimento, entro trenta giorni dallo scadere del termine di un anno dallo scioglimento stesso (nel caso in esame, i Gruppi si sono sciolti il 14.12.2017, l'anno è scaduto il 14.12.2018, sicché i 30 giorni vanno a scadere il 13 gennaio 2019, prorogato *ex lege* al successivo giorno 14 perché festivo).

Nella seconda ipotesi, ovviamente, le operazioni residue dovranno costituire oggetto dell'ulteriore rendiconto suppletivo previsto dal comma 7 *quater* dello stesso articolo 25 *quater*.

Nel caso in esame, il rendiconto si riferisce al periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018 e, pertanto, è stato presentato entro il termine di legge,

Nel merito, era stata contestata la mancata trasmissione della copia del verbale di approvazione del rendiconto da parte dei componenti del Gruppo, ai sensi dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S.

Si dà atto che è stato trasmesso il verbale, sottoscritto il 15 gennaio 2019.

In secondo luogo, in ordine al punto n. 2.8 delle uscite, avente ad oggetto le "spese telefoniche e di trasmissione dati", era stato richiesto che venissero prodotte le fatture telefoniche, dell'importo complessivo di € 333,13.

Sul punto, sia nella relazione del Presidente che nel verbale di approvazione, è stato chiarito che si tratta di due addebiti erroneamente effettuati dalla Telecom Italia s.p.a. a mezzo RID, di € 163,09 e di € 169,49; il primo si riferisce ad una fattura mai ricevuta, il secondo costituisce la duplicazione dell'addebito di una stessa fattura. Pertanto, come si evince dalla documentazione integrativa trasmessa, il Gruppo, anche se in data successiva alla deliberazione istruttoria, ha aperto due procedure di reclamo presso il gestore telefonico ed è in attesa del rimborso dei due addebiti, pari nel complesso ad € 332,58.

Ne consegue che la fase liquidatoria non è ancora conclusa e che, dunque, dovrà essere presentato un ulteriore rendiconto suppletivo, ai sensi del comma 7 *quater* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., entro trenta giorni dalla definizione delle pendenze con la Telecom Italia s.p.a.

In via istruttoria, era stato richiesto, altresì, in ordine al punto n. 2.6, avente ad oggetto le "spese per consulenze, studi ed incarichi", di produrre, in relazione alla fattura dell'avv. Francesco Paladino n. 7 del 28.12.2017, dell'importo di € 2.000,00, sia il contratto (o la lettera di conferimento dell'incarico con la relativa accettazione), sia una relazione sull'attività svolta, al fine di comprendere la natura e l'oggetto delle prestazioni professionali concretamente espletate.

Si dà atto che è stata prodotta tutta la documentazione e, nello specifico, la determinazione di conferimento dell'incarico con il relativo disciplinare, il *curriculum vitae*, la relazione sull'attività svolta e la missiva del 22 gennaio 2018, con la quale il professionista si impegnava ad accettare a fini transattivi la minor somma di € 2.000,00, in luogo di quella originariamente pattuita di € 5.000,00.

Da ultimo, era stato richiesto di chiarire e documentare se l'avanzo di gestione, pari ad € 219,50, fosse stato già restituito all'A.R.S.

E' evidente che, allo stato, la sopravvenuta pendenza delle richieste di rimborso alla Telecom Italia s.p.a., inoltrate il 10 e il 15 gennaio 2019, rende impossibile la chiusura della fase liquidatoria e la restituzione dell'eventuale avanzo di gestione.

Per il resto, si ritiene che la documentazione giustificativa delle spese è completa e corredata delle necessarie attestazioni di legge.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare "Centristi per Micari" della XVI Legislatura, sciolto il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



Corte dei Conti
DI PIETRO GIUSEPPE
CORTE DEI CONTI
01.02.2019 12:27:58
CET

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Firmato digitalmente da

LUCIANA SAVAGNONE

O = Corte Dei
Conti/80218670588

Depositata in Segreteria il 4 Febbraio 2019.


RASURA BORIS
CORTE DEI CONTI
04.02.2019
12:29:49 CET
Corte dei Conti

6

RIEPILOGO CONTO SUPPLETIVO DAL 14/12/2017 GRUPPO PARLAMENTARE CENTRISTI PER MICARI


ENTRATE		
1.1	Trasferimenti per spese di funzionamento	€ 235,69
1.2	Trasferimenti per spese di personale	€ 0,00
1.3	Fondo iniziale allo 01/01/2016 da precedente esercizio	
1.4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 50.515,19
1.5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 130.251,15
1.6	Altre Entrate	€ 9.098,31
	TOTALE ENTRATE	€ 190.100,34
SPESE		
2.1	Spese per il personale	€ 107.481,89
2.2	Versamenti per ritenute fiscali e previdenziali	€ 78.648,82
2.3	Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	€ 0,00
2.4	Spese per acquisto buoni pasto personale del Gruppo	€ 0,00
2.5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazione ecc...	€ 0,00
2.6	Spese per consulenze, studi ed incarichi	€ 3.242,15
2.7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
2.8	Spese telefoniche e trasmissione dati	€ 333,13
2.9	Spese di cancelleria e stampati	
2.10	Spese per duplicazioni e stampa	
2.11	Spese per quotidiani, riviste, libri e pubblicazioni equotidiani	
2.12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e aggiornamento	
2.13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari	
2.14	Spese per l'acquisto o il noleggio di attrezzature informatiche e ufficio	
2.15	Spese di logistica (affitto sale, attrezzature, altri servizi logistici e ausili)	
2.16	Altre spese (Spese Bancarie:imposte di bollo, Irap)	€ 174,85
2	TOTALE SPESE	€ 189.880,84
	RISULTATO CONTABILE DELL'ESERCIZIO	€ 219,50

Il Presidente del Gruppo consiliare

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 50.515,19
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 130.251,15
TOTALE Fondo iniziale	€ 180.766,34
 ENTRATE riscosse nell'esercizio	 € 190.100,34
USCITE pagate nell'esercizio	€ 189.880,84
DIFFERENZA tra entrate e uscite	€ 219,50
 Fondo di cassa finale	 € 219,50
di cui :	
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 0,00
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00
	€ 0,00

Il Presidente del Gruppo consiliare



VISTO

Palermo, il 04/02/2019

AL PRESIDENTE

